



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

REGISTRO GENERALE N. 1430 del 08/10/2018

Determina del Responsabile N. 311 del 08/10/2018

PROPOSTA N. 1661 del 08/10/2018

OGGETTO: Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/2012, per il progetto denominato: Progetto funzionale per l'adeguamento e miglioramento dell'esistente impianto consortile di trattamento rifiuti Basso Marino.

Vista la normativa di riferimento:

- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42** "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle L. 6 luglio 2002, n.137" e ss.mm.ii.;
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.** "Norme in materia ambientale";
- **Legge 241/1990** "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna";
- **D.M. 05/02/1998** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- **D.M. 30/3/2015** "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- **Legge Regionale 5 giugno 2007, n.6** "Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n.7, 5 agosto 1992, n.3, 28 ottobre 1999, n.28, 23 febbraio 2005, n.16 e 17 maggio 1999, n.10-Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000";
- **Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12** "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- **Legge Regionale 3 del 26/03/2012 e ss.mm.ii.** "Disciplina Regionale della Valutazione di impatto Ambientale (VIA)";
- **Delibera di Giunta della Regione Marche n.1600/2004** "Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA";
- **Delibera di Giunta della Regione Marche n.1016 del 9/07/2012**, "Nuova modulistica per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) — adeguamento del paragrafo 1.6 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 1600/2004";
- **Sentenza n.93/2013 della Corte Costituzionale;**

Premesso che:

In data 30/12/2016, assunta al ns. prot. n. 870/17, il SUAP Piceno Consind trasmetteva tramite PEC la

richiesta di verifica della completezza documentale relativa al procedimento in oggetto. Trasmetteva

inoltre i seguenti elaborati progettuali:

1-1_Rel_Illustrativa; 1-2_CalcoloSommario_QuadroEcon; 2-1_PlanZonaOggIntervento; 2-2_DocFotografica; 2-3_InquadramentoTerr; 2-4_PlanGenSTFatto; 2-5_PlanGenSTProgetto;

2-6_PlanIndivIntervCatastale; 2-7-1_PlanIndividVincoli_1; 2-7-2_PlanIndvVincoli_2; 2-8_PlanAmplAreaCarr; 2-9_PlanViab-RifPeric; 2-10_PlanViab-RifNonPeric; 2-11_PlanViab-Servizio; 2-12_PlanLineaGas; 2-13_PlanLineaIndle; 2-14_PlanLineaAcquaPotab; 2-15_PlanLineaAcqueNere; 2-16_PlanimAcqueMeteoric; 2-17_PlanRefluInPressione; 2-18_PlanLinEmiss; 2-19_PlanimEmissioni_Progetto; 2-20_Opif2Piante; 2-21_Opificio2Prospetti; 2-22_Opif2layInt; 2-23_Opificio3Piante; 2-24_Opif3layInt; 2-25_OpifMagazzino; 2-26_DettZonaCistStocc; 2-27_Scrubber; 2-28_PlanLineAcqIndle2Pio; 2-29_Schemaablocchi; 3.1.1_RelGeologica_ElabGrafici; 3.1_RelGeologica; 3.2.1_VerificaCompldraulica_ElabGrafici; 3.2_VerificaCompatibldraulica; 3.3.1_VerificaInvarianzaldraulica; 3.3_VerificaInvarianzaldraulica; 4.0 Studio di impatto ambientale; 4.1 Valutazione previsionale di impatto acustico; 4.2 Quadro di riferimento ambientale_atmosfera; 4.3 Sintesi non tecnica.

In data 10/2/17, con nota assunta al ns prot. n. 3182/17, il proponente oltre a comunicare ufficialmente la data di pubblicazione (13/02/17) per adempiere a quanto previsto all'art. 13 L.R. 3/12, chiedeva la sostituzione degli elaborati tecnici già presentati e succitati, con i seguenti:

1-1_Rel_Illustrativa sostituita da 1-1_Rel_Illustr_RifiutiPericolosi+Scarico_rev1_0-signed; 4.0 Studio di impatto ambientale sostituita da 4.0 Studio di impatto ambientale_rev1-signed; 4.1 Valutazione previsionale di impatto acustico sostituita da 4.1 Valutazione previsionale di impatto acustico_rev1-signed; 4.2 Quadro di riferimento ambientale_atmosfera sostituita da 4.2 Quadro di riferimento ambientale_atmosfera_rev1-signed; 4.3 Sintesi non tecnica sostituita da 4.3 Sintesi non tecnica_rev1-signed.

Si procedeva, quindi, alla pubblicazione del progetto proposto, ai sensi dell'art. 13 L.R. 3/12 dalla data del 13/2/17, per i successivi 60 giorni. Durante il periodo di pubblicazione, sono pervenute osservazioni al progetto proposto ai sensi dell'art. 13 comma 3 L.R. 3/12, regolarmente pubblicate sul sito web dell'autorità competente al seguente link: http://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_96_672_1.html, come previsto dall'art. 13 comma 7, L.R. 3/12.

Vista la richiesta del proponente di esperimento del solo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale così come previsto dall'art. 5 comma 2 L.R. 3/12;

Visto il quadro di riferimento progettuale di seguito riportato in sintesi:

Lo stato attuale dell'impianto prevede che, i rifiuti in ingresso tramite autocisterne vengono depositati preliminarmente (Operazione D15) o raggruppati preliminarmente (Operazione D13) in opportune vasche e serbatoi per poi essere avviati, nel caso di conformità, al trattamento D9 e D8. Per il deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi sono destinate 2 vasche interrate da 85 mc (PV01 e PV02) mentre per il D15 di rifiuti pericolosi sono destinati 2 serbatoi in vetro-resina da 30 mc ciascuno (S1 e S2). Per il raggruppamento preliminare D13 dei rifiuti non pericolosi sono destinate 6 vasche interrate ognuna da 150 mc (V1, V2, V7, V8, V9, V10), mentre per il D13 di rifiuti pericolosi sono destinati 7 serbatoi da 30 mc (S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9). La capacità di trattamento dell'impianto, è pari a 560 mc/d per i rifiuti liquidi non pericolosi e pari a 50 mc/h per i rifiuti liquidi pericolosi. L'autorizzazione all'esercizio vigente prescrive che deve essere garantita una riduzione minima del 70% per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi Totali rispetto ai valori di concentrazione degli stessi parametri nel liquame in entrata all'impianto biologico, calcolata nell'arco di tre ore. A tal fine sono mantenute sotto stretto controllo le efficienze di abbattimento di questi (ed altri) parametri nei vari stadi di trattamento dell'impianto, mediante i cosiddetti controlli intermedi e fogli di marcia tenuti dal gestore.

I rifiuti liquidi di natura civile ed industriale pervengono agli impianti di trattamento mediante autocisterne di trasportatori terzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti al fine di essere sottoposti a:

- Trattamento chimico-fisico per la rimozione degli specifici inquinanti e per eliminare le sostanze tossiche/inibenti per il successivo trattamento biologico;
- Trattamento biologico per la rimozione delle sostanze organiche biodegradabili;
- Trattamento dei fanghi pompabili, per la loro disidratazione così da poter essere conferiti come fango palabile in impianti di discarica o, qualora fosse possibile, di recupero.

La proposta progettuale che attiene al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale proposto, prevede lo spostamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi dall'attuale ubicazione all'area confinante a sud dell'impianto "Uniproject" e lo spostamento dei due scarichi ("A" e "B") dei rifiuti non pericolosi. Per quanto riguarda le procedure per l'accettazione del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento rifiuti nulla cambia, le stesse verranno eseguite nella attuale posizione in vicinanza della pesa esistente. Sarà realizzata una nuova strada di accesso all'area confinante per il collegamento tra la zona di accettazione e la pesa esistenti con la stessa. L'area posta a sud dell'attuale impianto di trattamento ha una estensione di circa mq 13.000; sulla stessa insistono tre opifici. Il progetto prevede lo spostamento all'interno degli opifici, quindi all'interno di locali chiusi, l'intera linea di trattamento (dallo scarico dei rifiuti al trattamento finale con l'impianto chimico fisico) dei rifiuti pericolosi e il comparto di scarico dei rifiuti non pericolosi (sgrigliatore, coclea) In particolare:

1) all'interno dell'opificio denominato "2", locale chiuso, si prevede:

- Lo scarico dalle autocisterne e spurghi, in nuova vasca (fuori terra) in carpenteria metallica di rifiuti pericolosi, odorigeni e non;
- Il trasferimento dello sgrigliatore esistente completo di coclea per rifiuti pericolosi con scarico in pressione che convoglierà i rifiuti nei silos posti all'esterno dell'opificio;
- L'installazione dell'impianto chimico fisico esistente con relativi adeguamenti, per trattamento rifiuti pericolosi;
- Lo stoccaggio dei reagenti chimici;
- La zona di scarico dei reagenti;
- Il posizionamento della centrifuga per il trattamento dei fanghi pericolosi;
- La linea aerea di collegamento allo scrubber esistente, (realizzato di recente all'interno del progetto di "Adeguamento e miglioramento dell'impianto di trattamento rifiuti Basso Marino con interventi di riduzione dell'impatto odorigeno, confinamento idraulico dell'area, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento"), dei singoli comparti odorigeni, realizzata su travi sospese per il supporto di tubazioni.

— La vasca di raccolta (in carpenteria metallica) delle acque trattate dal chimico fisico per le opportune analisi di controllo prima che le stesse siano immesse al trattamento biologico. In adiacenza all'opificio è previsto il posizionamento dei silos per rifiuti pericolosi (questi ultimi alloggiati all'interno di appositi bacini di contenimento in cemento armato per la messa in sicurezza contro eventuali sversamenti);

2) all'interno dell'opificio denominato "3", locale chiuso, si prevede:

- lo scarico dalle autocisterne e spurghi, in nuove vasche (fuori terra) in carpenteria metallica di fanghi, bottini e materiali solidi grossolani non pericolosi, odorigeni. Nella vasca sarà posizionata la coclea collegata a sua volta con la strigliatrice (la coclea e la strigliatrice sono quelle esistenti nell'attuale impianto);
- nuove vasche per il deposito preliminare dei rifiuti (D15);
- locali destinati ad uffici;

3) all'interno dell'opificio denominato "magazzino deposito reagenti", locale chiuso, si prevede:

- lo stoccaggio delle materie prime, specialmente reagenti, sotto forma di contenitori (cisterne, fusti, taniche, sacchi); i contenitori saranno dotati singolarmente di vasca di contenimento. Le linee di alimentazione delle varie fasi e sezioni, saranno eseguite in forma aerea e non interrata. Per ciò che riguarda l'impianto esistente, le parti che resteranno in utilizzo riguardano le attività di depurazione escluse quelle del trattamento rifiuti pericolosi (CF2), e lo scarico dei non pericolosi (CF0-CF1), la grigliatura e le vasche per il deposito preliminare dei rifiuti (D15). Inoltre l'impianto esistente è stato dotato di un muro perimetrale ed un nuovo ingresso posti ad una altezza 73,40 m. s.l.m. (72,90+0,50), necessari per la realizzazione del confinamento idraulico dell'area. La maggior parte delle vasche delle sezioni di impianto che non verranno trasferite nell'area adiacente, sono poste fuori terra con la sommità ad una quota superiore al franco di sicurezza.

Dato Atto che:

- con nota ns. prot. n. 10445/17 veniva richiesto il parere di competenza ad Arpam ed Asur e, con la medesima nota, venivano trasmesse al proponente le osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione;

- con nota ns. prot. n. 12426/17 il proponente faceva pervenire le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

- con nota ns. prot. n. 15950/17 veniva convocata in data 12/07/2017 la prima seduta della conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalita' sincrona, ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 14 bis comma 7 della L.241/90, nella quale veniva data lettura delle osservazioni pervenute e, dopo aver raccolto i contributi istruttori dei partecipanti nel verbale trasmesso con nota prot. n. 22454/17, la seduta si aggiornava alla data del 22/11/17;

- nella seduta del 22/11/17 nel richiamare i contenuti del verbale relativo alla prima seduta della conferenza dei servizi, si da atto che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 luglio 2017, che prevede che una Valutazione di Impatto Ambientale possa essere effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, il procedimento di VIA riguarderà anche l'impianto attualmente esistente. La seduta si conclude con la richiesta formale di integrazioni documentali, finalizzata a chiarire le perplessita' emerse durante i contraddittori.

- in data 23/1/18, con nota assunta al ns. prot. n. 1534/18, il proponente faceva pervenire le integrazioni richieste nella conferenza dei servizi del 22/11/17, presentando i seguenti elaborati:

a) 1.3_Cronoprogramma_rev0;

b) 1.4_Piano_Dismissione_rev0;

c) 4.2_Quadro_di_riferimento_ambientale_atmosfera;

d) Docum__integrativa_Richiesta_ARPAM;

e) Elaborato_tecnico_compatibilita_PRGR_Rev0.

- con nota ns. prot. n. 3619/18, veniva convocata una nuova seduta della conferenza dei servizi per il giorno 26/2/18 che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, veniva rinviata al 18/4/18 e che veniva successivamente rinviata al 23/4/18 a seguito di una richiesta esplicita di rinvio, inoltrata dal Comune di Maltignano e assunta al ns. prot. n. 8631/18.

- la seduta del 23/4/18, dopo aver approfondito le problematiche meglio riassunte nel verbale della stessa seduta e trasmesso con nota ns prot. n. 9890/18, è aggiornata ad una nuova seduta al fine di indagare con maggiore dettaglio in relazione agli ampliamenti volumetrici e di superficie previsti dal progetto proposto;

- nella successiva seduta del 31/7/18, la Dirigente del Servizio Ambiente ed Urbanistica della Provincia, Presidente della Conferenza dei Servizi, conclude i lavori esprimendo giudizio negativo di compatibilita' ambientale sull'ampliamento proposto in quanto lo stesso non rispetta i criteri localizzativi previsti dal PRGR, in particolare la distanza dalla frazione Caselle di Maltignano e quindi dalla scuola ivi presente. A seguito di tale decisione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, assegna a Piceno Consind il termine del 20 agosto 2018 per la presentazione delle controdeduzioni; esprime giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, con il parere negativo del Comune di Maltignano, per l'impianto esistente, con richiesta di ulteriori miglioramenti per il confinamento delle emissioni diffuse oltre a quelli già realizzati a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri nell'ambito del procedimento dell'AIA, che verranno eventualmente meglio specificati nel provvedimento conclusivo di AIA;

VISTO il quadro di riferimento programmatico di seguito riportato in sintesi:

a) Piano Regolatore Generale del Comune di Maltignano:

Dal PRG del Comune di Maltignano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 dell'11 Ottobre 2012, la zona che interessa sia la delocalizzazione che l'impianto attualmente in funzione, ricade in "Altra Zona Produttiva Piano Consind"; L'ampliamento dell'impianto del Piceno Consind, come da progetto si sviluppa in direzione SUD, dove ad una distanza inferiore ai 500 m. è ubicata la zona residenziale-centro abitato di Caselle, in cui insistono anche funzioni sensibili (scuola);

b) Piano Paesistico Ambientale Regionale:

In corrispondenza del tratto del territorio in esame è stata effettuata l'analisi dei vincoli e delle emergenze presenti sul territorio.

La porzione di terreno che interessa il progetto proposto, non risulta essere interessata dai vincoli stabiliti dal P.P.A.R.. E' possibile classificare l'area in studio come ricadente nella fascia Pedepenninica PA.

c) Piano Regionale Gestione Rifiuti:

Il PRGR, approvato con D.A.C.R. del 14/4/2015 n.128, al paragrafo 12 "CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI", punto 12.4 "Ambito di applicazione, definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all'impianto esistente ed esclusioni" recita: ".....sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento....:

1) omissis....

2) incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11";

L'intervento proposto risulta essere, dalla valutazione della documentazione agli atti e dalle misurazioni effettuate da tecnici di questa Provincia all'interno dell'azienda, sia in termini di superficie che in termini di volume, superiore al limite del 30%. L'intervento proposto rientra, quindi, nella definizione di modifica sostanziale. Pertanto si ritiene corretto applicare il criterio di localizzazione di cui alla tabella 12.8-1, che prevede la distanza di 500 m da centri abitati "ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali" e il criterio di localizzazione di cui alla tabella 12.8-2, che prevede la distanza di 500 m da funzioni sensibili esistenti o già previste;

d) Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto:

Dall'analisi degli elaborati cartografici, si evince che l'area relativa all'ampliamento e' situata in zona E2; l'area dove è attualmente localizzato l'impianto in attività, situata in zona E3, è stata oggetto di interventi per la mitigazione del rischio idraulico di esondazione del fiume Tronto e del fosso Maltignano, che sono stati prescritti dalla Regione Marche, Servizio Difesa del Suolo Genio Civile di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA all'impianto esistente.

Viste le valutazioni trasmesse da ARPAM in data 16/4/2018, protocollo n. 12957, acquisite al protocollo dell'Ente in data 17/4/2018, n. 8847, dalle cui conclusioni risulta "Sulla base di quanto sopra rilevato, esaminata l'intera documentazione relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto denominato "Progetto funzionale per l'adeguamento e miglioramento dell'esistente impianto consortile di trattamento rifiuti basso marino" sito in via Bonifica del Comune di Maltignano, presentato dal Piceno Consind, è possibile affermare che lo Studio di Impatto Ambientale non permette di valutare, per la componente atmosfera, se l'impatto proposto sia accettabile o meno".

Valutate, come di seguito, le osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione della documentazione:

a) Osservazioni acquisite al ns. prot. n. 8910-2018:

"1. Non è stato evidenziato il rapporto futuro e gli accordi che si stipuleranno tra Uniproject e Piceno Consind; sino al 12.4.2017 l'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non, era

in capo alla Uniproject; con questa VIA richiesta dal Piceno Consind ad esito positivo, il titolare della eventuale concessione dell' AIA diventerebbe il Consind il quale dovrebbe, a seguito di concessione volturare l'autorizzazione al gestore o concessionario. Tutti questi passaggi dovrebbero essere di dominio pubblico essendo il Piceno Consind un Ente secondario.

2. Non è stato previsto e quindi calcolato nessun bilancio ponderale, calcolo possibile e non ipotetico, si tratta di valutare il quantitativo dei rifiuti ammessi in impianto (dati di riferimento analisi di caratterizzazione e MUD), l'abbattimento o la trasformazione delle matrici confrontando lo smaltimento anche su base annuale dei rifiuti di risulta conferiti in discarica, lo scarico sul collettore industriale e le emissioni in atmosfera e sul suolo (il tutto dimostrato da analisi chimiche effettuate da ente pubblico o laboratori certificati).

3. A seguito di calcolo ponderale è possibile anche progettare, seguendo tutte le ultime BAT (best available technology) per la riduzione e la cattura di tutti gli inquinanti presenti nelle matrici in ingresso, ad esempio in relazione ai cloruri ed altri anioni presenti nei percolati di discarica non sono previsti sistemi ad osmosi inversa ma solo una diluizione sul collettore consortile esistente.

4. Non è possibile fare nessun tipo di Valutazione d'Impatto Ambientale in quanto qualsiasi studio deve necessariamente prendere in considerazione l'ambiente circostante e le matrici (acqua suolo ed aria) prive di impianti impattanti, sostanzialmente si richiede di ripresentare lo Studio d'Impatto Ambientale ad una situazione di zero emissioni oggi realizzabile con la cessata attività della Uniproject, società priva di Valutazione d'Impatto Ambientale e priva di AIA e con autorizzazione provinciale scaduta in data 12.04.2017.

5. L'impianto del Piceno Consind (Depuratore Industriale), in cui confluiscono i reflui pretrattati dalla Uniproject, è un impianto giustamente definito dalla Provincia di AP, un impianto di acque reflue urbane e il suo collettore consortile presenta molteplici criticità non eliminabili come i punti denominati lo sfioratore Ocma e bypass generale impianto: i reflui di ingresso impianto sono costituiti anche dai reflui del Comune di Ascoli P. , Folignano , Castel di Lama Colli le cui acque nere nei centri storici non sono e mai potranno essere divise dalle acque bianche e che quindi nei giorni di forte pioggia tutto l'impianto sarà sempre interessato dall'attivazione del bypass generale e dello sfioratore Ocma con fuoriuscita di reflui derivanti da impianto di trattamento in forma diluita ma con la stessa quantità in massa di inquinanti.

6. Le acque di strato provenienti dai pozzi di captazione del metano e del petrolio necessitano di studi e trattamenti appropriati, sono frequenti le fuoriuscite di aerosol e cattivi odori dall'impianto, nel progetto infatti non è stato dettagliato il funzionamento dell'assorbitore scrubber si evidenzia che per alcuni di questi vapori basso bollenti è opportuno a seguito di studio approfondito sulla matrice in ingresso, progettare ed installare un bruciatore termico ad alte temperatura prima dello scarico in atmosfera dei residui dei vapori assorbiti su scrubber .

7. Valutare correttamente il flusso degli inquinanti generati dal passaggio (così come dichiarato dal proponente) di circa 6 autoarticolati al giorno, installazione di una centralina anche mobile che misuri gli inquinanti caratteristici atmosferici (NOx- CO- HC- Polveri sottili – PM10 PM2,5 ecc) in condizioni ottimali (bianco) a seguito di chiusura della Uniproject e previsione di incremento a seguito dell'entrata a regime dell'impianto. La previsione dovrà poi essere opportunamente valutata da analisi reali in loco post operam.

8. Come da tabella allegata si evidenzia che l'impianto di trattamento rifiuti della Uniproject tratta rifiuti liquidi da tutta Italia e in misura minimale dalla sola provincia di Ascoli Piceno (18-19 % del totale dei rifiuti afferenti all'impianto di trattamento):

MUD	Rifiuti ricevuti totali(Kg)	Provincia di Ascoli Piceno (Kg)	Percento su quantità
2014	134323158	142513541	18,11
2015	24322573	28138649	19,74

A seguito della sopracitata tabella si chiede di rivalutare in difetto correttamente il quantitativo totale di rifiuti trattati annualmente soprattutto relativamente ai rifiuti pericolosi.

9. Ribadendo che la Studio d'Impatto ambientale deve necessariamente prendere in considerazione la totalità dell'impianto di trattamento rifiuti, sia la parte pericolosa delocalizzata e sia la parte dei non pericolosi (in capo alla Uniproject mai valutato come impatto ambientale e priva di AIA), in ogni qual modo si evidenzia che l'impianto di trattamento biologico la sedimentazione finale e il trattamento terziario che sono pur sempre impianti di trattamento rifiuti resterebbero in area esondabile classificate E3. Lo scenario di una esondazione mettere sott'acqua tutta la parte relativa al trattamento dei non pericolosi circondando a forma di isola i capannoni di proprietà CEDI con il loro contenuto di rifiuti pericolosi. La declassazione dell'area dei capannoni CEDI è stata resa possibile da un rilevato in quota ma non potrebbe mai essere autorizzata al trattamento dei rifiuti in quel sito.

10. Studio delle distanze: la scelta dei ricettori è stata effettuata alla luce del seguente ragionamento, per la valutazione dell'inquinamento atmosferico, in casi simili (sorgenti principali con emissioni a terra o vicine al suolo) è generalmente sempre "sfavorito" l'edificio più vicino alla sorgente di disturbo che non abbia barriere ed ostacoli interposti, cioè che "vede" direttamente la sorgente. Per la scelta dei ricettori è fondamentale la conoscenza delle condizioni meteo diffusive che possono generare ai ricettori i maggiori valori di concentrazione degli inquinanti. Al fine di

verificare i punti che direttamente "vedono" le sorgenti di inquinamento atmosferico, sono stati effettuati dei sopralluoghi specifici al fine di verificare le peggiori situazioni per l'impatto indotto."

b) Osservazioni acquisite al ns. prot. n. 8832-2018:

"1. Non è stato evidenziato il rapporto futuro e gli accordi che si stipuleranno tra Uniproject e Piceno Consind; sino al 12.4.2017 l'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non, era

in capo alla Uniproject; con questa VIA richiesta dal Piceno Consind ad esito positivo, il titolare della eventuale concessione dell' AIA diventerebbe il Consind il quale dovrebbe, a seguito di concessione volturare l'autorizzazione al gestore o concessionario. Tutti questi passaggi dovrebbero essere di dominio pubblico essendo il Piceno Consind un Ente secondario.

2. Non è stato previsto e quindi calcolato nessun bilancio ponderale, calcolo possibile e non ipotetico, si tratta di valutare il quantitativo dei rifiuti ammessi in impianto (dati di riferimento analisi di caratterizzazione e MUD), l'abbattimento o la trasformazione delle matrici confrontando lo smaltimento anche su base annuale dei rifiuti di risulta conferiti in discarica , lo scarico sul collettore industriale e le emissioni in atmosfera e sul suolo (il tutto dimostrato da analisi chimiche effettuate da ente pubblico o laboratori certificati).

3. A seguito di calcolo ponderale è possibile anche progettare, seguendo tutte le ultime BAT (best available technology) per la riduzione e la cattura di tutti gli inquinanti presenti nelle matrici in ingresso, ad esempio in relazione ai cloruri ed altri anioni presenti nei percolati di discarica non sono previsti sistemi ad osmosi inversa ma solo una diluizione sul collettore consortile esistente.

4. Non è possibile fare nessun tipo di Valutazione d'Impatto Ambientale in quanto qualsiasi studio deve necessariamente prendere in considerazione l'ambiente circostante e le matrici (acqua suolo ed aria) prive di impianti impattanti, sostanzialmente si richiede di ripresentare lo Studio d'Impatto Ambientale ad una situazione di zero emissioni oggi realizzabile con la cessata attività della Uniproject, società priva di Valutazione d'impatto ambientale e priva di AIA e con autorizzazione provinciale scaduta in data 12.04.2017.

5. L'impianto del Piceno Consind (Depuratore Industriale), in cui confluiscono i reflui pretrattati dalla Uniproject, è un impianto giustamente definito dalla Provincia di AP, un impianto di acque reflue urbane e il suo collettore consortile presenta molteplici criticità non eliminabili come i punti denominati lo sfioratore Ocma e bypass generale impianto: i reflui di ingresso impianto sono costituiti anche dai reflui del Comune di Ascoli P. , Folignano , Castel di Lama Colli le cui acque nere nei centri storici non sono e mai potranno essere divise dalle acque bianche e che quindi nei giorni di forte pioggia tutto l'impianto sarà sempre interessato dall'attivazione del bypass generale e dello sfioratore Ocma con fuoriuscita di reflui derivanti da impianto di trattamento in forma diluita ma con la stessa quantità in massa di inquinanti.

6. Le acque di strato provenienti dai pozzi di captazione del metano e del petrolio necessitano di studi e trattamenti appropriati, sono frequenti le fuoriuscite di aerosol e cattivi odori dall'impianto, nel progetto infatti non è stato dettagliato il funzionamento dell'assorbitore scrubber si evidenzia che per alcuni di questi vapori basso bollenti è opportuno a seguito di studio approfondito sulla matrice in ingresso, progettare ed installare un bruciatore termico ad alte temperatura prima dello scarico in atmosfera dei residui dei vapori assorbiti su scrubber .

7. Valutare correttamente il flusso degli inquinanti generati dal passaggio (così come dichiarato dal proponente) di circa 6 autoarticolati al giorno, installazione di una centralina anche mobile che misuri gli inquinanti caratteristici atmosferici (NOx- CO- HC- Polveri sottili – PM10 PM2,5 ecc) in condizioni ottimali (bianco) a seguito di chiusura della Uniproject e previsione di incremento a seguito dell'entrata a regime dell'impianto. La previsione dovrà poi essere opportunamente valutata da analisi reali in loco post operam.

8. Come da tabella allegata si evidenzia che l'impianto di trattamento rifiuti della Uniproject tratta rifiuti liquidi da tutta Italia e in misura minimale dalla sola provincia di Ascoli Piceno (18-19 % del totale dei rifiuti afferenti all'impianto di trattamento):

MUD	Rifiuti ricevuti totali(Kg)	Provincia di Ascoli Piceno (Kg)	Percento su quantità
2014	134323158	142513541	18,11
2015	24322573	28138649	19,74

A seguito della sopracitata tabella si chiede di rivalutare in difetto correttamente il quantitativo totale di rifiuti trattati annualmente soprattutto relativamente ai rifiuti pericolosi.

9. Ribadendo che la Studio d'Impatto ambientale deve necessariamente prendere in considerazione la totalità dell'impianto di trattamento rifiuti, sia la parte pericolosa delocalizzata e sia la parte dei non pericolosi (in capo alla Uniproject mai valutato come impatto ambientale e priva di AIA), in ogni qual modo si evidenzia che l'impianto di trattamento biologico la sedimentazione finale e il trattamento terziario che sono pur sempre impianti di trattamento rifiuti resterebbero in area esondabile classificate E3. Lo scenario di una esondazione mettere sott' acqua tutta la parte relativa al trattamento dei non pericolosi circondando a forma di isola i capannoni di proprietà CEDI con il loro contenuto di rifiuti pericolosi. La declassazione dell'area dei capannoni CEDI è stata resa possibile da un rilevato in quota ma non potrebbe mai essere autorizzata al trattamento dei rifiuti in quel sito.

10. Studio delle distanze: la scelta dei ricettori è stata effettuata alla luce del seguente ragionamento,

per la valutazione dell'inquinamento atmosferico, in casi simili (sorgenti principali con emissioni a terra o vicine al suolo) è generalmente sempre "sfavorito" l'edificio più vicino alla sorgente di disturbo che non abbia barriere ed ostacoli interposti, cioè che "vede" direttamente la sorgente. Per la scelta dei ricettori è fondamentale la conoscenza delle condizioni meteo diffusive che possono generare ai ricettori i maggiori valori di concentrazione degli inquinanti. Al fine di verificare i punti che direttamente "vedono" le sorgenti di inquinamento atmosferico, sono stati effettuati dei sopralluoghi specifici al fine di verificare le peggiori situazioni per l'impatto indotto."

Valutazione:

le suddette osservazioni, pervenute durante il periodo di pubblicazione del progetto, sono sostanzialmente uguali, si procederà quindi alla valutazione di una di esse, che si intende estesa all'altra.

Come risulta dal verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 31/7/18 il progetto di ampliamento proposto e' risultato avere un giudizio negativo di compatibilita' ambientale. Tale giudizio negativo e' fondato su quanto previsto dal PRGR 2015, paragrafo 12 "CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI", punti 12.4 e 12.8, sopra richiamati.

In questo contesto appare coerente considerare pertinente al giudizio negativo di compatibilita' ambientale l'osservazione n. 10 che riporta, dopo le immagini relative ai recettori, distanza dagli impianti sportivi di Caselle di Maltignano, distanza relativa all'abitato di Caselle di Maltignano la dicitura:

"L'intervento proposto non è conforme al punto 4.2 " Criteri di localizzazione per i nuovi impianti", di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 284 del 15.12.1999 "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28, articolo 15" che prescrive la distanza minima di 500 metri in dai centri abitati. La frazione di Caselle di Maltignano, comprende asili nido e impianti sportivi e ricreativi, è situata al di fuori del centro abitato, la cui delimitazione, notoriamente, spetta ai Comuni, che la deliberano ai sensi dall'art. 4 del Codice della strada (sul punto Tar Calabria Catanzaro 8.3.2011 n. 341), o ai sensi dell'art. 17 della legge 6.8.1967 n. 765, per fini urbanistici e edilizi, con ha valore di regolamento (Tar Milano 9.3.2009 n. 1768)".

La suddetta osservazione e' da intendersi accolta nella sostanza, in quanto dalla valutazione degli elaborati presentati, dai sopralluoghi effettuati nello stabilimento Uniproject finalizzati a stabilire la volumetria tecnica dei manufatti realizzati, dalla nota ns. prot. n. 14554-2018 con la quale il Comune di Maltignano trasmetteva i dati relativi alle superfici e volumi tecnici dei manufatti che interessano il progetto di ampliamento, e' risultato che l'ampliamento proposto con l'istanza di che trattasi risulta essere superiore sia in volume che in superficie ai volumi e superfici dello stabilimento Uniproject. Pertanto, per l'ampliamento progettato, sono da applicarsi i criteri localizzativi e le distanza della tabella 12.8-1 del **PRGR 2015 "Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali"** che prescrivono una distanza di almeno 500 m. e tabella 12.8-2. Tale motivo ostativo assorbente di eventuali altre criticita', porta a considerare le altre osservazioni ininfluenti e quindi non si procede alla singola valutazione delle stesse.

Valutate, come di seguito, le controdeduzioni pervenute a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell' art. 10 bis L. 241/90:

nelle conclusioni della conferenza dei servizi del 31/7/18, veniva comunicato al proponente Piceno Consind, il preavviso di rigetto del progetto proposto, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90. La Ditta faceva pervenire alla Provincia le proprie controdeduzioni alla decisione, con note acquisite al prot. n. 17902 del 7/8/2018 e n.18166 del 16/8/2018;

Nella prima lettera il proponente contesta l'interpretazione del PRGR, paragrafo 12. punto 12.4 sopra citato, chiedendo di acquisire chiarimenti dal competente Servizio Regionale, dal quale il proponente stesso avrebbe avuto rassicurazioni circa la non operatività del criterio relativo all'incremento volumetrico. A tale richiesta era stata data risposta nella conferenza dei servizi conclusiva e la Regione Marche, su richiesta del proponente, inviata anche a questa Provincia ed acquisita al prot.n.18168 del 16/08/2018, ha fatto presente che non si sarebbe espressa sul punto;

Con la successiva nota n.18166 del 16/8/2018, sopra citata, sono state trasmesse due nuove planimetrie, con riduzione dell'area circostante i manufatti che attengono alla proposta di ampliamento.

La suddetta documentazione non e' corredata da un elaborato tecnico che illustri come la soluzione proposta nelle controdeduzioni risulti essere conforme ai contenuti del PRGR, tuttavia, anche in assenza di un tale elaborato e' possibile affermare che la stessa non modifica, nella sostanza, il progetto proposto, in quanto le misurazioni svolte dalla Provincia per la verifica dei requisiti previsti dal PRGR, attengono alle aree ed ai volumi tecnici, superfici e volumi relativi ai manufatti utilizzati per lo svolgimento delle attivita' di gestione rifiuti e non alle aree circostanti i manufatti stessi, perchè si ritiene logicamente che l'impatto ambientale dell'impianto non sia determinato dall'ampiezza delle aree che circondano l'impianto medesimo (la norma sopra citata del PRGR, in relazione all'aumento di superficie parla di consumo di suolo);

Sulla base di tali considerazioni non si considerano superati, con le controdeduzioni presentate dal Piceno Consind, i motivi che hanno portato alla definizione del giudizio negativo di compatibilità ambientale dell'ampliamento proposto.

Dato atto, per quanto concerne l'impianto esistente, ricompreso nel progetto di ampliamento oggetto del presente procedimento e sul quale Piceno Consind ha chiesto la VIA:

- che la Provincia, a seguito del parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi in data 21/1/2015, con il parere contrario del Comune di Maltignano, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA al Gestore dell'impianto Uniproject s.r.l., in data 20/2/2015 aveva rimesso il procedimento al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14 quater della l.n. 241/90 e ss.mm.ii..

- che a conclusione del procedimento instaurato dal DICA della Presidenza del Consiglio, il Consiglio dei Ministri si è espresso con deliberazione del 30/12/2015: *"Ritenuto dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame individuati da un lato nella tutela della popolazione dal punto di vista sanitario, ambientale e idrogeologico e dall'altro dalla rilevanza economica del proposto intervento di adeguamento alle migliori tecniche disponibili della struttura e delle attività lavorative in argomento, trattandosi di impianto già presente e funzionante nell'attuale localizzazione, di considerare condivisibili le posizioni assunte al riguardo dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno, da ARPA e da ASUR, con particolare riferimento alle prescrizioni dalle medesime impartite, a condizione che l'Autorità di Bacino si esprima favorevolmente"*.

Atteso:

- che con determinazioni n. 439/GEN del 4/3/2016, n.595/GEN del 23/3/2016 e n.1532/GEN del 4/8/2016 sono stati imposti al Proprietario Piceno Consind ed al Gestore dell'impianto Uniproject s.r.l. la realizzazione di tutti gli interventi e degli adeguamenti derivanti dal procedimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- che in data 22/3/2017 prot. n. 6712, è pervenuto il certificato di regolare esecuzione degli interventi relativi all'installazione di uno scrubber per la riduzione dell'impatto odorigeno, alla gestione delle acque meteoriche ed al confinamento idraulico dell'area dello stabilimento;

- che le competenze dell'Autorità di Bacino Interregionale del Tronto sono state assegnate successivamente al Servizio Difesa del Suolo della Regione Marche, che con nota acquisita al protocollo n. 11390 del 17/5/2017 ha trasmesso il cronoprogramma delle opere ritenute necessarie per la mitigazione del rischio idraulico in caso di esondazione del fiume Tronto e del fosso Maltignano e che il medesimo Servizio Regionale ha trasmesso in data 27/8/2018, prot. n. 18695, il certificato di regolare esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate, che consentono la permanenza dell'impianto di che trattasi in area E3;

Ricordata la sentenza n.629 del 13 settembre 2013 con cui il TAR Marche rigettava il ricorso proposto avverso il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso da questa Provincia in relazione ad un impianto di gestione rifiuti da realizzarsi sulla medesima area dell'intervento di ampliamento in oggetto;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Prima Sezione, del 26 luglio 2017;

Determina

1) Di **esprimere** un giudizio di compatibilità ambientale negativo relativo al progetto: **"Progetto funzionale per l'adeguamento e miglioramento dell'esistente impianto consortile di trattamento rifiuti basso marino"** proposto dal proprietario dell'impianto, Piceno Consind, in quanto il progetto medesimo non rispetta la distanza di 500 metri dalla frazione di Caselle di Maltignano e dalla scuola ivi presente;

2) di **esprimere**, per quanto in narrativa, giudizio favorevole di VIA, con il parere negativo del Comune di Maltignano come allegato al verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 31/7/2018, sull'impianto esistente di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sito in località Basso Marino del Comune di Maltignano;

2) di **trasmettere** il presente atto a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento;

3) di **provvedere** alla pubblicazione per estratto sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul sito Internet della Provincia di Ascoli Piceno, del presente atto ai sensi dell'art. 17, comma 1 della l.r. 3/2012.

4) **dare atto** che il presente provvedimento non sostituisce alcun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

5) **dare atto** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

6) di **comunicare** inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.


Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 08/10/2018

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1430 del 08/10/2018

IL DIRIGENTE